



proposta dall' S. R. S., si fa presente quanto segue:

- 1) - a norma dell' art. 4 del contratto di mutuo 20 dicembre 1954, l' S. R. S. potrà sostituire le azioni costituite in pegno con altre azioni, quotate in Borsa, che siano di gradimento dell' S. R. S.; in caso di disaccordo tra le parti, circa le azioni da costituire in pegno in sostituzione delle altre, deciderà, quale Arbitro, il Direttore Generale del Tesoro;
- 2) - nessun fatto invece prevede la rinuncia del diritto di opzione sulle azioni indicate in contratto - da scegliersi in pagamento della quota di mutuo di £ 9 miliardi - e il trasferimento di tale diritto su altre azioni.

Ciò premesso, in caso di accettazione della richiesta formulata dall' S. R. S. potrebbe essere opportuno trasferire il vincolo di pegno e il diritto di opzione esistenti sulla C.A.M. unicamente e totalmente sulle azioni